

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
28 febbraio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 202/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 203/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 204/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 205/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle gare permanenti per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 206/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 207/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 21

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 210/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo ⁽¹⁾** 24

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2007/138/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo** 28

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 29

Commissione


2007/139/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2007, che autorizza una deroga temporanea all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di HCFC-225cb per la produzione di fluoropolimeri [notificata con il numero C(2007) 556]** 47

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 Febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 49



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 202/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	101,1
	MA	62,7
	TN	136,3
	TR	158,4
	ZZ	114,6
0707 00 05	MA	96,4
	MK	57,6
	TR	173,1
	ZZ	109,0
0709 90 70	MA	56,7
	TR	87,6
	ZZ	72,2
0709 90 80	IL	141,5
	ZZ	141,5
0805 10 20	CU	36,3
	EG	45,7
	IL	57,4
	MA	44,8
	TN	47,5
	TR	66,4
	ZZ	49,7
0805 20 10	IL	109,3
	MA	90,3
	ZZ	99,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	112,1
	IL	72,4
	MA	121,7
	PK	59,9
	TR	55,5
	ZZ	84,3
0805 50 10	EG	63,4
	IL	61,2
	TR	34,1
	ZZ	52,9
0808 10 80	AR	96,4
	CA	101,7
	CL	119,5
	CN	86,1
	US	106,6
	ZZ	102,1
0808 20 50	AR	78,8
	CL	76,9
	CN	66,5
	US	90,8
	ZA	85,8
	ZZ	79,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 203/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ⁽²⁾, ha indetto una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro ⁽³⁾, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Romania.

(2) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento interessati mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all'intervento e disponibile per l'esportazione.

(3) Conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, possono essere fissate restituzioni all'esportazione per colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le espor-

tazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione di concorrenza particolarmente favorevole. Si devono quindi abolire le restituzioni all'esportazione per quelle destinazioni.

(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007.

(5) In considerazione dei termini per la presentazione delle offerte a norma dei regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato. Tuttavia, per tutelare i diritti degli offerenti che hanno già presentato offerte, deve applicarsi soltanto alle offerte presentate dopo la data di entrata in vigore.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*), il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

⁽³⁾ Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia (*) e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di

zucchero accettato all'intervento e disponibile per l'esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell'allegato I.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica esclusivamente alle offerte presentate dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione ⁽²⁾ sono state indette gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2) Tenendo conto della situazione dei mercati della segala e dell'orzo nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare

i quantitativi messi in gara nella misura seguente: di 96 150 tonnellate in Germania, per la segala, e di 342 tonnellate in Lituania, per l'orzo.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 8).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

LISTE DES ADJUDICATIONS

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Belgique/België	51 859	6 340	—	—	Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78 Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be
България	—	—	—	—	State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Тел.: (+359 2) 81 87 202 Факс: (+359 2) 81 87 267 Електронна поща: dfz@dfz.bg Интернет страница: www.mzgar.government.bg
Česká republika	0	0	0	—	Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03 Télécopieur: (420) 296 80 64 04 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz
Danmark	174 021	28 830	—	—	Direktoratet for Fødevarer/Erhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tlf.: (45) 33 95 88 07 Fax: (45) 33 95 80 34 E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk Website: www.dffe.dk
Deutschland	1 948 269	767 343	—	432 715	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Téléphone: (49-228) 68 45-3704 télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985 télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de
Eesti	0	0	—	—	Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet Narva mnt 3, 51009 Tartu Téléphone: (+372) 737 1200 Télécopieur: (+372) 737 1201 e-mail: pria@pria.ee website:www.pria.ee
Eire/Ireland	—	0	—	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division, Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Téléphone: 353 53 91 63400 Télécopieur: 353 53 91 42843 website: www.agriculture.gov.ie

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Elláda	—	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE) Acharmon 241 GR-104 46 Athens Téléphone: (30-210) 21 24 787 (30-210) 21 24 754 Télécopieur: (30-210) 21 24 791 e-mail: ax17u073@minagric.gr website: www.opekepe.gr
España	—	—	—	—	S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España Tel. (34-91) 347 47 65 Fax (34-91) 347 48 38 E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Internet: www.fega.es
France	28 724	318 778	—	—	Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37 Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80 e-mail: f.abeasis@onigc.fr website: www.onigc.fr
Italia	—	—	—	—	Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Téléphone: (39) 06 49 49 97 55 Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it website: www.enterisi.it
Kypros/Kibris	—	—	—	—	
Latvija	27 020	0	—	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 Téléphone: (371) 702 78 93 Télécopieur: (371) 702 78 92 e-mail: lad@lad.gov.lv website: www.lad.gov.lv
Lietuva	0	35 492	—	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12 Vilnius, Lithuania Téléphone: (370-5) 268 50 49 Télécopieur: (370-5) 268 50 61 e-mail: info@litfood.lt website: www.litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Téléphone: (352) 478 23 70 Télécopieur: (352) 46 61 38 Télex: 2 537 AGRIM LU

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Magyarország	450 000	19 011	1 400 000	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24. H-1095 Budapest Telefon: (36-1) 219 45 76 Fax: (36-1) 219 89 05 E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu Internetcím: www.mvh.gov.hu
Malta	—	—	—	—	
Nederland	—	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tel. (31-475) 35 54 86 Fax (31-475) 31 89 39 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl Website: www9.minlnv.nl
Österreich	0	22 461	0	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Téléphone: (43-1) 331 51-258 (43-1) 331 51-328 Télécopieur: (43-1) 331 51-4624 (43-1) 331 51-4469 e-mail: referat10@ama.gv.at website: www.ama.at/intervention
Polska	44 440	41 927	0	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Polska Tel.: (48-22) 661 78 10 Faks: (48-22) 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Strona internetowa: www.arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n.º 45-51 P-1269-163 Lisboa Téléphone: (+351) 21 751 85 00 (+351) 21 384 60 00 Télécopieur: (+351) 21 384 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt website: www.inga.min-agricultura.pt
România	—	—	—	—	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tel.: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842 Fax: + 40 21 3054803 website: www.apia.org.ro
Slovenija	—	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160 SI-1000 Ljubljana Téléphone: (386-1) 580 76 52 Télécopieur: (386-1) 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si website: www.arsktrp.gov.si

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Slovensko	0	0	227 699	—	Pödohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Téléphone: (421-2) 58 24 32 71 Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65 e-mail: jvargova@apa.sk website: www.apa.sk
Suomi/Finland	30 000	95 332	—	—	Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FI-00023 Valtioneuvosto Téléphone: (358-9) 16001 Télécopieur: (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi website: www.mmm.fi
Sverige	172 272	58 004	—	—	Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn (46) 36 15 50 00 Fax (46) 36 19 05 46 E-postadress: jordbruksverket@sjv.se Webbsida: www.sjv.se
United Kingdom	—	24 825	—	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Téléphone: (44) 191 226 5882 Télécopieur: (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk website: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 990/2006 per quanto concerne i quantitativi oggetto delle
gare permanenti per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2) Le rivendite di segala sul mercato interno sono notevolmente aumentate in questi ultimi mesi, grazie in particolare alle condizioni di rivendita più favorevoli sul mercato interno che all'esportazione, in virtù del regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione, del 6 ottobre 2006, relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri ⁽³⁾.

(3) Vista la situazione e al fine di rendere disponibili per la rivendita sul mercato interno i quantitativi di segala che formano attualmente oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala ai sensi del regolamento (CE) n. 990/2006, è opportuno ridurre il quantitativo oggetto di detta gara di 96 150 tonnellate per la Germania.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 990/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 131/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/2007 (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 8).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Belgique/België	0	0	—	Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78 Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be
България	—	—	—	State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Тел.: (+359 2) 81 87 202 Факс: (+359 2) 81 87 267 Електронна поща: dfz@dfz.bg Интернет страница: www.mzgar.government.bg
Česká republika	64 895	191 294	—	Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03 Télécopieur: (420) 296 80 64 04 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz
Danmark	0	0	—	Direktoratet for FødevarerErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tlf.: (45) 33 95 88 07 Fax: (45) 33 95 80 34 E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk Website: www.dffe.dk
Deutschland	0	0	203 850	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Téléphone: (49-228) 68 45-3704 télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985 télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de
Eesti	0	30 000	—	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet Narva mnt 3, 51009 Tartu Téléphone: (+372) 737 1200 Télécopieur: (+372) 737 1201 e-mail: pria@pria.ee website:www.pria.ee
Éire/Ireland	—	0	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division, Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Téléphone: 353 53 91 63400 Télécopieur: 353 53 91 42843 website: www.agriculture.gov.ie

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Elláda	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE) Acharon 241 GR-104 46 Athens Téléphone: (30-210) 21 24 787 (30-210) 21 24 754 Télécopieur: (30-210) 21 24 791 e-mail: ax17u073@minagric.gr website: www.opekepe.gr
España	—	—	—	S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España Tel. (34-91) 347 47 65 Fax (34-91) 347 48 38 E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Internet: www.fega.es
France	0	0	—	Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37 Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80 e-mail: f.abeasis@onigc.fr website: www.onigc.fr
Italia	—	—	—	Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Téléphone: (39) 06 49 49 97 55 Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it website: www.enterisi.it
Kypros/Kibris	—	—	—	
Latvija	0	0	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 Téléphone: (371) 702 78 93 Télécopieur: (371) 702 78 92 e-mail: lad@lad.gov.lv website: www.lad.gov.lv
Lietuva	0	49 658	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12 Vilnius, Lithuania Téléphone: (370-5) 268 50 49 Télécopieur: (370-5) 268 50 61 e-mail: info@litfood.lt website: www.litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Téléphone: (352) 478 23 70 Télécopieur: (352) 46 61 38 Télex: 2 537 AGRIM LU

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Magyarország	1 100 054	78 986	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24. H-1095 Budapest Telefon: (36-1) 219 45 76 Fax: (36-1) 219 89 05 E-mail: ertekeletes@mvh.gov.hu Internetcím: www.mvh.gov.hu
Malta	—	—	—	
Nederland	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tel. (31-475) 35 54 86 Fax (31-475) 31 89 39 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindelooft@minlnv.nl Website: www9.minlnv.nl
Österreich	0	0	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Téléphone: (43-1) 331 51-258 (43-1) 331 51-328 Télécopieur: (43-1) 331 51-4624 (43-1) 331 51-4469 e-mail: referat10@ama.gv.at website: www.ama.at/intervention
Polska	400 000	99 644	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Polska Tel.: (48-22) 661 78 10 Faks: (48-22) 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Strona internetowa: www.arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n.º 45-51 P-1269-163 Lisboa Téléphone: (+351) 21 751 85 00 (+351) 21 384 60 00 Télécopieur: (+351) 21 384 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt website: www.inga.min-agricultura.pt
România	—	—	—	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tel.: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842 Fax: + 40 21 3054803 website: www.apia.org.ro
Slovenija	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160 SI-1000 Ljubljana Téléphone: (386-1) 580 76 52 Télécopieur: (386-1) 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si website: www.arsktrp.gov.si

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)			Organismo d'intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Segala	
Slovensko	66 396	20 636	—	Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Téléphone: (421-2) 58 24 32 71 Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65 e-mail: jvargova@apa.sk website: www.apa.sk
Suomi/Finland	0	200 000	—	Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FI-00023 Valtioneuvosto Téléphone: (358-9) 16001 Télécopieur: (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi website: www.mmm.fi
Sverige	0	0	—	Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn (46) 36 15 50 00 Fax (46) 36 19 05 46 E-postadress: jordbruksverket@sjv.se Webbsida: www.sjv.se
United Kingdom	—	0	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Téléphone: (44) 191 226 5882 Télécopieur: (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk website: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa che non esistono scorte d'intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

(3) A fini statistici, i titoli rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003 devono specificare i quantitativi corrispondenti per codice NC o per gruppo di codici NC.

(4) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 deve essere dunque modificato di conseguenza.

considerando quanto segue:

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione ⁽²⁾ apre un contingente per l'importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre. I prodotti ammissibili all'importazione nel quadro di tale contingente sono elencati nell'allegato I del suddetto regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è così modificato:

(2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽³⁾, il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d'ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁴⁾, fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un'unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d'ordine

1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC di cui all'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, devono essere specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.»

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

1. Per i contratti conclusi nel 2007, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:

— 15,88 EUR per le spese fisse di ammasso,

— 0,30 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

— un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d'intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 3,75 %.

(3) Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall'ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell'ammasso.

2. L'organismo d'intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

(4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all'ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1° marzo, per il 2007, l'inizio delle operazioni di entrata all'ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all'articolo suddetto.

3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2007 le operazioni di entrata all'ammasso possono avere inizio a partire dal 1° marzo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 208/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2007****che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽¹⁾ contiene diciture in tutte le lingue della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e in rumeno.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma

- In bulgaro:* Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.
- In spagnolo:* Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) nº 3149/92.
- In ceco:* Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.
- In danese:* Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.
- In tedesco:* Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.
- In estone:* Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamise.
- In greco:* Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.
- In inglese:* Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.
- In francese:* Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 3149/92.
- In italiano:* Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- In lettone:* Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.
- In lituano:* Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.
- In ungherese:* Intervenció termékék átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.
- In maltese:* Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent – Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.
- In olandese:* Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
- In polacco:* Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.
- In portoghese:* Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.º 5 do artigo 7.º do Regulamento (CEE) n.º 3149/92.
- In rumeno:* Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.
- In slovacco:* Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.
- In sloveno:* Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.
- In finlandese:* Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.
- In svedese:* Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2007****che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione degli allargamenti della Comunità del 1° gennaio 1995 e del 1° maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽²⁾ non è stato adeguato inserendovi le diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità nelle suddette date. Occorre aggiungere tali diciture nelle lingue in questione.
- (2) Per coerenza con il regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione ⁽³⁾, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle diciture che figurano nell'allegato»;

- 2) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

⁽³⁾ Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma

- In bulgaro:* Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.
- In spagnolo:* Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) nº 3149/92.
- In ceco:* Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.
- In danese:* Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.
- In tedesco:* Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.
- In estone:* Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.
- In greco:* Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.
- In inglese:* Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.
- In francese:* Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) nº 3149/92.
- In italiano:* Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- In lettone:* Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.
- In lituano:* Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.
- In ungherese:* Intervenció termékék átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.
- In maltese:* Trasferiment ta' prodotti ta' l-intervent – Applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.
- In olandese:* Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
- In polacco:* Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.
- In portoghese:* Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.º 5 do artigo 7.º do Regulamento (CEE) n.º 3149/92.
- In rumeno:* Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.
- In slovacco:* Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.
- In sloveno:* Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.
- In finlandese:* Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.
- In svedese:* Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»

REGOLAMENTO (CE) N. 210/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.
- (2) È probabile che la riduzione del prezzo d'intervento per il burro a partire dal 1° luglio 2007 incida sulla differenza tra detto prezzo e il prezzo sul mercato mondiale.
- (3) Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un'ap-

plicazione speculativa del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che per i prodotti contenenti materie grasse del latte la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2007.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del suddetto articolo, per i quali sono presentate domande a partire dal 1° marzo, sono validi fino al 30 giugno 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 211/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari⁽²⁾, specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della predetta direttiva. Gli obblighi di informazione coprono tra l'altro le informazioni finanziarie relative all'emittente da includere nel prospetto al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione finanziaria dell'emittente.
- (2) Tuttavia, ci sono casi in cui la situazione finanziaria dell'emittente è così strettamente legata a quella di altri soggetti che le informazioni finanziarie relative a detti soggetti sono indispensabili per dare pieno effetto al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, ossia per soddisfare l'obbligo di includere nel prospetto tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria e le prospettive dell'emittente. Tale esigenza può sorgere quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o quando ha assunto un impegno finanziario significativo.

(3) Pertanto, per impedire che in detti casi l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE venga privato di effetto e per rafforzare la certezza del diritto a questo riguardo, occorre chiarire che in tali casi gli obblighi di informazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 devono essere interpretati come relativi anche alle informazioni finanziarie concernenti soggetti diversi dall'emittente, qualora l'omissione di dette informazioni impedisca agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria dell'emittente.

(4) Dato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 809/2004 le autorità competenti non possono richiedere l'inclusione di elementi di informazione non previsti espressamente negli allegati, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti a questo riguardo.

(5) Nel caso di un emittente con una storia finanziaria complessa, può accadere che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che lo concernono non coprono la totalità delle sue attività, che possono invece essere coperte dalle informazioni finanziarie redatte da un altro soggetto. Ciò potrebbe verificarsi in particolare quando l'emittente ha realizzato un'acquisizione importante non ancora registrata nel suo bilancio; quando l'emittente è una società holding di nuova costituzione; quando l'emittente è composto da società soggette a controllo o proprietà comuni ma che, sotto il profilo giuridico, non hanno mai costituito un gruppo; o quando l'emittente è stato costituito come soggetto giuridico separato a seguito della scissione di un'impresa esistente. In tali casi, nel periodo per il quale l'emittente è tenuto a fornire informazioni finanziarie storiche, tutte o parte delle attività dell'emittente saranno state esercitate da un altro soggetto.

(6) Non è possibile tuttavia, al momento, stilare l'elenco dettagliato dei casi in cui gli emittenti sono da considerarsi come emittenti con una storia finanziaria complessa. È infatti possibile che si sviluppino forme di operazioni nuove e innovative che non figurerebbero in un tale elenco. È opportuno pertanto dare una definizione ampia delle circostanze in cui un emittente sia da considerare come un emittente con una storia finanziaria complessa.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1787/2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 17).

- (7) Un emittente è da considerare come un emittente che ha assunto un impegno finanziario significativo, quando ha concluso un accordo vincolante per l'acquisizione o la cessione di un soggetto o di un'attività significativi che non sia stato ancora finalizzato alla data dell'approvazione del prospetto. È opportuno assoggettare questi casi agli stessi obblighi informativi che si applicano nel caso in cui l'emittente ha già finalizzato un'acquisizione o una cessione, purché, una volta finalizzata, l'operazione oggetto dell'accordo generi una variazione significativa delle attività e passività e dei risultati dell'emittente.
- (8) Dato che i casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo sono casi atipici, se non unici, non è possibile specificare, per tutti i casi immaginabili, le informazioni da fornire per soddisfare le relative disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che le informazioni supplementari da esigere siano costituite da tutto ciò che è necessario, in ogni singolo caso, per assicurare che il prospetto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che l'autorità competente dell'emittente determini caso per caso le informazioni (eventualmente) richieste. Il fatto che un'autorità competente richieda tali informazioni aggiuntive non obbliga l'autorità competente ad applicare a dette informazioni, o al prospetto in generale, criteri di controllo più elevati di quelli richiesti dall'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE.
- (9) Data la complessità delle circostanze proprie a ogni caso, non sarebbe né pratico né efficace fissare norme dettagliate, che le autorità competenti sarebbero tenute ad applicare uniformemente a tutti i casi. È necessario prevedere un approccio flessibile, che permetta di garantire, da un lato, l'efficacia e il carattere proporzionale degli obblighi di informazione e, dall'altro, l'idonea tutela degli investitori tramite la messa a disposizione di informazioni sufficienti e adeguate.
- (10) È opportuno non esigere informazioni finanziarie supplementari, qualora le informazioni finanziarie fornite nel bilancio consolidato sottoposto a revisione dell'emittente, in qualsiasi informazione pro forma o in qualsiasi informazione finanziaria redatta applicando i criteri di contabilizzazione delle operazioni di concentrazione (se consentito dalle norme contabili applicabili), siano sufficienti per permettere agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché i diritti connessi agli strumenti finanziari proposti.
- (11) Dato che l'esigenza di informazioni supplementari può sorgere soltanto quando il prospetto riguarda azioni o altri strumenti finanziari che danno diritto ad azioni, è opportuno che, al momento di determinare nel singolo caso se esista una tale esigenza, le autorità competenti basino la loro analisi sui requisiti di cui al punto 20.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili. Un'autorità competente non deve imporre requisiti che vadano al di là di quelli fissati al punto 20.1 dell'allegato I, o renderli più onerosi. Deve essere tuttavia possibile modulare l'applicazione di detti requisiti in funzione delle caratteristiche proprie del singolo caso in relazione alla natura precisa degli strumenti finanziari, alla sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito il controllo della sua impresa, alla natura specifica dell'impresa e alla gamma di informazioni già incluse nel prospetto.
- (12) Quando effettuano l'analisi, le autorità competenti tengono conto del principio di proporzionalità. Quando esistono altri mezzi per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, quali la pubblicazione di vari tipi di informazioni finanziarie supplementari o la presentazione di dette informazioni in formati diversi, le autorità competenti non esigono che l'emittente si conformi al predetto obbligo secondo modalità più costose o onerose di un'alternativa adeguata.
- (13) Le autorità competenti devono inoltre tenere in considerazione se l'emittente ha accesso alle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto: non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di dette informazioni, qualora l'emittente non possa ottenerle con uno sforzo ragionevole. Una tale considerazione potrebbe in particolare rivelarsi pertinente nei casi di acquisizioni ostili. Analogamente, non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di informazioni finanziarie inesistenti al momento della redazione del prospetto o imporre la revisione contabile o la riesposizione delle informazioni finanziarie supplementari, se i costi che l'emittente deve sostenere per rispettare tale obbligo superano ogni vantaggio potenziale per gli investitori.
- (14) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 809/2004.
- (15) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) è stato consultato per un parere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, secondo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati I-XVII.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Schema del documento di registrazione relativo ad azioni in caso di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo

1. Quando l'emittente di uno strumento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo e di conseguenza l'inclusione nel documento di registrazione di alcuni elementi di informazione finanziaria relativi ad un soggetto diverso dall'emittente è necessaria per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, si ritiene che detti elementi di informazione finanziaria riguardino l'emittente. In questo caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione includa detti elementi di informazione nel documento di registrazione.

Detti elementi di informazione finanziaria possono includere informazioni pro forma redatte conformemente all'allegato II. In questo contesto, quando l'emittente ha assunto un impegno finanziario significativo, le informazioni pro forma illustrano i previsti effetti dell'operazione che l'emittente si è impegnato a realizzare, e ogni riferimento all'"operazione" contenuta nell'allegato II è interpretato in tal senso.

2. Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1 sugli obblighi di cui al

punto 20.1 dell'allegato I concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali opportune modifiche in considerazione dei seguenti fattori:

- a) la natura degli strumenti finanziari;
- b) la natura e la portata delle informazioni già incluse nel prospetto e l'esistenza, in una forma che consenta la loro inclusione nel prospetto senza modifiche, di informazioni finanziarie relative ad un soggetto diverso dall'emittente;
- c) le circostanze proprie del caso, in particolare la sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito o ceduto tutta o parte della sua impresa e la natura specifica dell'impresa;
- d) la capacità dell'emittente di ottenere, con uno sforzo ragionevole, le informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

Qualora, nel singolo caso, sia possibile adempiere in vari modi all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, la preferenza è data alla modalità meno onerosa o costosa.

3. Il paragrafo 1 fa salva la responsabilità ai sensi del diritto nazionale per le informazioni contenute nel prospetto di ogni altra persona, comprese le persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. In particolare, dette persone sono responsabili dell'inclusione nel documento di registrazione di ogni elemento di informazione richiesto dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.

4. Ai fini del paragrafo 1, un'emittente è considerato come un emittente con una storia finanziaria complessa se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) tutte le sue attività all'epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell'allegato I;

b) l'inaccuratezza incide sulla capacità degli investitori di valutare con cognizione di causa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE; e

c) le informazioni relative alle sue attività necessarie affinché un investitore possa compiere la predetta valutazione sono incluse nelle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

5. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un emittente abbia assunto un impegno finanziario significativo se ha concluso un accordo vincolante a realizzare un'operazione che, una volta realizzata, possa determinare una variazione significativa.

In questo contesto, il fatto che l'accordo subordini la realizzazione dell'operazione a determinate condizioni, ivi compresa l'autorizzazione di un'autorità di regolamentazione, non impedisce di considerarlo vincolante, qualora sia ragionevolmente certo che le condizioni in oggetto saranno soddisfatte.

In particolare, un accordo è considerato vincolante se subordina la realizzazione dell'operazione all'esito dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto o, nel caso di un'acquisizione, se l'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto ha come fine ultimo il finanziamento dell'acquisizione.

6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell'allegato I, per variazione significativa della situazione dell'emittente si intende una variazione superiore al

25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'emittente»;

3) al primo comma del punto 20.1 dell'allegato I e ai punti 20.1 e 20.1. bis dell'allegato X, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 36 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»;

4) al primo comma del punto 13.1 dell'allegato IV, ai punti 8.2 e 8.2. bis dell'allegato VII, al punto 11.1 dell'allegato IX e al punto 11.1 dell'allegato XI, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(2007/138/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dichiara che le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) La Comunità europea e la Repubblica d'Islanda hanno tenuto, nel 2005, negoziati commerciali bilaterali concernenti il settore agricolo, a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che si sono conclusi con reciproca soddisfazione il 14 dicembre 2006.
- (3) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. MÜNTEFERING

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo*A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles,

Signor ministro,

Ho l'onore di fare riferimento ai negoziati commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda in materia di prodotti agricoli, che si sono svolti dal 6 marzo 2005 al 14 dicembre 2006, a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di favorire uno sviluppo armonioso degli scambi fra le parti, la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda hanno concordato ulteriori preferenze commerciali bilaterali in materia di prodotti agricoli, tenendo nel debito conto le rispettive posizioni e politiche agricole, fra cui lo sviluppo degli scambi bilaterali e con altri partner.

Confermo con la presente che i negoziati hanno portato ai seguenti risultati:

1. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda consolideranno reciprocamente a livello bilaterale le linee tariffarie esistenti a dazio zero, sia che si tratti di dazi applicati o di concessioni esistenti e, qualora non siano già a dazio zero, sopprimeranno reciprocamente i dazi sulle importazioni bilaterali di tutti i prodotti originari delle parti elencati nell'allegato I.
2. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Comunità europea stabilirà contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato II.
3. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Repubblica d'Islanda stabilirà contingenti tariffari sulle importazioni in Islanda dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III.
4. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Repubblica d'Islanda accorda alla Comunità europea le tariffe preferenziali elencate nell'allegato IV.

Le suddette concessioni bilaterali sostituiscono e consolidano tutte le concessioni bilaterali attualmente in vigore per i prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾.

5. La Repubblica d'Islanda si impegna a porre fine alle proprie riduzioni unilaterali e temporanee erga omnes delle tariffe applicate ai prodotti agricoli, introdotte nel 2002 e finora prorogate su base annuale.
6. Le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽²⁾ sulla definizione del concetto di «prodotti originari» e metodi di cooperazione, si applicano mutatis mutandis ai prodotti menzionati negli allegati I, II e III.
7. Le parti adotteranno provvedimenti per garantire che i vantaggi che si concedono mutualmente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

⁽¹⁾ Decisione 81/359/CEE del Consiglio del 28 aprile 1981 (GU L 137 del 23.5.1981, pag. 1);
decisione 93/239/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1);
decisione 93/736/CE del Consiglio del 13 dicembre 1993 (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 16);
decisione 95/582/CE del Consiglio del 20 dicembre 1995 (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17).

⁽²⁾ Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1).

8. Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari siano gestiti in modo da consentire lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
9. Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti ecologici e di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di conoscere meglio le rispettive normative e procedure di registrazione e individuare le modalità per accrescere la protezione delle indicazioni geografiche nei territori di entrambe le parti.
10. Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati del presente negoziato.
11. Su richiesta di una delle parti saranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati del presente negoziato. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati del presente negoziato, le suddette consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
12. Le prime consultazioni relative ai risultati del presente negoziato si terranno prima dell'introduzione delle disposizioni di esecuzione, al fine di facilitare la corretta applicazione del presente negoziato.
13. I risultati del presente negoziato entreranno in applicazione a decorrere dal 1° marzo 2007 ⁽¹⁾. Se necessario, i contingenti tariffari saranno aperti su base proporzionale.
14. Le parti si impegnano a riprendere i negoziati bilaterali, nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fra due anni, tenendo conto in particolare dell'esito del processo negoziale in sede OMC per quanto riguarda l'agricoltura.

Ho l'onore di confermare l'accordo della Comunità europea con il contenuto della presente lettera.

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo della Repubblica d'Islanda con quanto precede.

Voglia gradire, signor ministro, l'espressione della mia profonda stima.

⁽¹⁾ L'apertura dei contingenti tariffari CE sarà effettuata a decorrere dal 1° luglio, in base ai quantitativi relativi a 9 mesi per il 2007.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година
 Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.
 V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.
 Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.
 Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.
 Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.
 Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.
 Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.
 Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.
 Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.
 Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.
 Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgha
 Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.
 Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.
 Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.
 Íntocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.
 V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícšedem.
 V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.
 Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
 Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europs bendrijos vardu
 az Európai Közösség részéről
 Ghall-Kominità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar

ALLEGATO I

Sono esenti da dazi doganali gli scambi commerciali bilaterali dei prodotti elencati nei seguenti capitoli o parti di capitoli:

ex capitolo 1, Animali vivi:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

ex capitolo 2, Carni e frattaglie commestibili:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
ex 0208.9008	Carcasse e mezzene di carne di renna, congelate	ex 0208 90 60	Carcasse e mezzene di carne di renna, congelate

ex capitolo 4, Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0409	Miele naturale	0409 00 00	Miele naturale
0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

capitolo 5 ⁽¹⁾, Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

ex capitolo 6, Piante vive e prodotti della floricoltura; Bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):	ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
	- Altre piante da appartamento in vaso non superiori a 1 m di altezza (voce doganale 0602.9095)	ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Altre piante da appartamento, diverse da cactus e crassule, piante in vaso del genere <i>Bromelia</i> , le piante <i>Erica gracilis</i> e calluna, orchidee e altre piante in vaso non superiori a 1 m di altezza
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0603.1001	-- Importati dal 1° dicembre al 30 aprile	ex 0603 10 20	Garofani, freschi, diversi da quelli importati dal 1° maggio al 30 novembre

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0603.1003	– Dei generi <i>Protea</i> , <i>Banksia</i> , <i>Leucadendron</i> e <i>Brunia</i>	0603 10 30	Orchidee
		ex 0603 10 80	Fiori freschi dei generi <i>Protea</i> , <i>Banksia</i> , <i>Leucadendron</i> , <i>Brunia</i> e <i>Forsythia</i>
0603.1004	– Rami recisi con bacche o frutta, non commestibili, dei generi: <i>Ligustrum</i> , <i>Callicarpa</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Hypericum</i> , <i>Ilex</i> o <i>Symphoricarpos</i>		
0603.1005	– Fiori di orchidea		
0603.1006	– <i>Forsythia</i>		
0603.9000	– Altri	0603 90 00	Altri
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

ex capitolo 7, Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0702	Pomodori freschi o refrigerati	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
ex 0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	ex 0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:	ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704.2000	– Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles
0704.9005	-- Cavolo riccio (<i>brassica oleracea acepijala</i>)	ex 0704 90 90	Altri, escluso il cavolo della Cina
0704.9009	-- Altri		
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
ex 0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani- rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:	ex 0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani- rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706.9009	– Altri	0706 90	Altri
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:	ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
0709.10	- Carciofi, freschi o refrigerati	0709 10 00	Carciofi
0709.20	- Asparagi, freschi o refrigerati	0709 20 00	Asparagi
0709.30	- Melanzane	0709 30 00	Melanzane
0709.52	-- Tartufi, freschi o refrigerati	0709 52 00	Tartufi
0709.60	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :	0709 60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>
0709.70	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0709.9001	-- Granturco dolce	0709 90 60	Granturco dolce
0709.9002	-- Zucchine	0709 90 70	Zucchine
0709.9003	-- Olive		Olive
		0709 90 31	— Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
		0709 90 39	— Altri
0709.9004	-- Prezzemolo	0709 90 90	Altri
0709.9009	-- Altri		
ex 0710 ⁽¹⁾	Ortaggi o legumi, (anche cotti in acqua o al vapore), congelati:	ex 0710 ⁽¹⁾	Ortaggi o legumi, (anche cotti in acqua o al vapore), congelati:
	Diversi dalle patate	0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
		0710 22 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
		0710 29 00	Varie
		0710 30 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
		0710 40 00	Granturco dolce
		0710 80	Altri ortaggi e legumi
		0710 90 00	Miscugli di ortaggi
0711 ⁽¹⁾	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati	0711 ⁽¹⁾	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

capitolo 8, Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

capitolo 9 ⁽¹⁾, Caffè, tè, mate e spezie

capitolo 10 ⁽²⁾, Cereali

capitolo 11 ⁽²⁾, Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento;

capitolo 12 ⁽²⁾, Semi e frutta oleaginosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

capitolo 13 ⁽¹⁾, Lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

capitolo 14 ⁽¹⁾, Materie da intreccio vegetali; prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

capitolo 15 ⁽¹⁾ ⁽³⁾, Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

ex capitolo 18 ⁽¹⁾, Cacao e sue preparazioni:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
1801	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto	1801	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	1802	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ex capitolo 20, Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
ex 2001 ⁽¹⁾	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	ex 2001 ⁽¹⁾	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001.1000	- Cetrioli e cetriolini	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini
	- Altri	2001 90	Altri
2001.9005	-- Cipolle	2001 90 93	Cipolle
2001.9009	-- Altri	2001 90 99	Altri, escluse patate e prodotti a base di patate

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004 ⁽¹⁾	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	2004 ⁽¹⁾	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004.9002	-- Carciofi	ex 2004 90 98	Carciofi
2004.9003	-- Olive verdi o nere	ex 2004 90 30	Olive verdi o nere
2004.9004	-- Piselli e fagioli verdi	2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagioli immaturi della specie <i>Phaseolus</i> spp., in guscio
2004.9005	-- Preparati a base di farine di leguminose	ex 2004 90 98	Preparati a base di farine di leguminose
2004.9009	-- Altri	ex 2004 90 98	Altri, esclusi i prodotti contenenti carne in una percentuale del 3 % fino a e incluso il 20 % in peso
2005 ⁽¹⁾	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	2005 ⁽¹⁾	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005.1000	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati
2005.4000	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
2005.5100	- Fagioli, sgranati	2005 51 00	Fagioli, sgranati
2005.5900	-- Altri	2005 59 00	Altri
2005.6000	- Asparagi	2005 60 00	Asparagi
2005.7000	- Olive	2005 70	Olive
	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	2005 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005.9009	- Altri	ex 2005 90 80	Altri, esclusi i prodotti contenenti carne in una percentuale del 3 % fino a e incluso il 20 % in peso
2008 ⁽¹⁾	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	2008 ⁽¹⁾	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ex capitolo 22, Bevande, liquidi alcolici e aceti:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

ex capitolo 23, Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali:

Codice islandese	Designazione islandese delle merci	Codice NC	Designazione NC delle merci
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309.1000	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido o contenenti non più del 30 % in peso di amido e non contenenti latticini o contenenti meno del 10 % in peso di tali prodotti	2309 10 11 2309 10 31	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido o contenenti non più del 30 % in peso di amido e non contenenti latticini o contenenti meno del 10 % in peso di tali prodotti

capitolo 24 ⁽¹⁾, Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

⁽¹⁾ Prodotti diversi da quelli oggetto del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

⁽²⁾ Diversi da quelli destinati all'alimentazione degli animali.

⁽³⁾ Diversi da pesci e crostacei.

ALLEGATO II

Contingenti tariffari concessi dalla Comunità europea

La Comunità europea aprirà i seguenti contingenti tariffari annuali per i seguenti prodotti originari dell'Islanda (*):

Voce della tariffa doganale NC	Designazione delle merci	Quantitativo annuo	Aliquota del dazio
ex 0204	Carni di animali della specie ovina, fresche, refrigerate o congelate	1 850 tonnellate (peso netto)	0
ex 0210	Carni di animali della specie ovina, affumicate		0
ex 0405	Burro naturale	350 tonnellate (peso netto)	0
ex 0403 (**)	«Skyr»	380 tonnellate (peso netto)	0
ex 1601	Insaccati	100 tonnellate (peso netto)	0

(*) Ove non altrimenti specificato, i contingenti si applicano annualmente.

(**) Codice doganale passibile di modifica, in attesa di conferma della classificazione del prodotto.

ALLEGATO III

Contingenti tariffari concessi dall'Islanda

L'Islanda aprirà i seguenti contingenti tariffari annuali per i seguenti prodotti originari della Comunità europea (*):

Voce della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Quantitativo annuo	Aliquota del dazio
0201 e 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	100 tonnellate (peso netto)	0
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	200 tonnellate (peso netto)	0
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate	200 tonnellate (peso netto)	0
0208.9003	Pernici bianche, congelate	20 tonnellate (peso netto)	0
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie, con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (**)	50 tonnellate (peso netto)	0
ex 0406	Formaggi con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (**)	20 tonnellate (peso netto sgocciolato)	0
0406	Formaggi	80 tonnellate (peso netto sgocciolato)	0
0701.9001	Patate, fresche o refrigerate, di lunghezza minima di 65 mm	100 tonnellate (peso netto)	0
ex 1601	Insaccati	50 tonnellate (peso netto)	0
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	50 tonnellate (peso netto)	0

(*) Ove non altrimenti specificato i contingenti si applicano annualmente.

(**) Registrata a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

ALLEGATO IV

Concessioni tariffarie da parte dell'Islanda

L'Islanda applicherà le seguenti tariffe preferenziali per prodotti originari della Comunità europea:

			%	ISK/kg
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
	0201.1000	— Carcasse e mezzene	18	214
		— Altri pezzi non disossati		
	0201.2001	— Lombate e loro pezzi	18	422
	0201.2002	— Girelli e loro pezzi	18	300
	0201.2003	— Spalle e loro pezzi	18	189
	0201.2009	— Altre	18	189
		— Disossate:		
	0201.3001	— Macinate	18	306
	0201.3002	— Filetto	18	877
	0201.3003	— Controfiletto	18	652
	0201.3004	— Girello	18	608
	0201.3009	— Altre	18	359
0202		Carni di animali della specie bovina, congelate:		
	0202.1000	— Carcasse e mezzene	18	214
		— Altri pezzi non disossati:		
	0202.1001	— Lombate e loro pezzi	18	422
	0202.1002	— Girelli e loro pezzi	18	300
	0202.1003	— Spalle e loro pezzi	18	189
	0202.1009	— Altre	18	189
		— Disossate:		
	0202.3001	— Macinate	18	306
	0202.3002	— Filetto	18	877
	0202.3003	— Controfiletto	18	652
	0202.3004	— Girello	18	608
	0202.3009	— Altre	18	359
0203		Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:		
		— Fresche o refrigerate:		
	0203.1100	— Carcasse e mezzene	18	217
		— Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	0203.1201	— Girelli e loro pezzi	18	302
	0203.1209	— Spalle e loro pezzi	18	278
		— Altre:		
		— Non disossate:		
	0203.1901	— Lombate e loro pezzi	18	465
	0203.1902	— Altre	18	217
		— Disossate:		
	0203.1903	— Macinate	18	274
	0203.1904	— Filetto	18	717
	0203.1905	— Controfiletto	18	664
	0203.1906	— Girello	18	613
	0203.1909	— Altre:	18	274
		— Congelate:		

				%	ISK/kg
	0203.2100	—	Carcasse e mezzene	18	217
		—	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
	0203.2201	—	Girelli e loro pezzi	18	302
	0203.2209	—	Spalle e loro pezzi	18	278
		—	Altre:		
		—	Non disossate:		
	0203.2901	—	Lombate e loro pezzi	18	465
	0203.2902	—	Altre	18	217
		—	Disossate:		
	0203.2903	—	Macinate	18	274
	0203.2904	—	Filetto	18	717
	0203.2905	—	Controfiletto	18	664
	0203.2906	—	Girello	18	613
	0203.2909	—	Altre	18	274
0204			Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
	0204.1000	—	Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	18	164
		—	Altre carni della specie ovina, fresche o refrigerate:		
	0204.2100	—	Carcasse e mezzene	18	164
		—	Altri pezzi non disossati:		
	0204.2201	—	Lombate e loro pezzi	18	229
	0204.2202	—	Girelli e loro pezzi	18	229
	0204.2203	—	Spalle e loro pezzi	18	145
	0204.2209	—	Altre	18	145
		—	Disossate:		
	0204.2301	—	Macinate	18	234
	0204.2302	—	Filetto	18	568
	0204.2303	—	Controfiletto	18	530
	0204.2304	—	Girello	18	530
	0204.2309	—	Altre	18	234
	0204.3000	—	Carcasse e mezzene di agnello, congelate	18	164
		—	Altre carni della specie ovina, congelate:		
	0204.4100	—	Carcasse e mezzene	18	164
		—	Altri pezzi non disossati:	0	0
	0204.4201	—	Lombate e loro pezzi	18	229
	0204.4202	—	Girelli e loro pezzi	18	229
	0204.4203	—	Spalle e loro pezzi	18	145
	0204.4209	—	Altre	18	145
		—	Disossate:		
	0204.4301	—	Macinate	18	234
	0204.4302	—	Filetto	18	568
	0204.4303	—	Controfiletto	18	530
	0204.4304	—	Girello	18	530
	0204.4309	—	Altre	18	234
	0204.5000	—	Carni di animali della specie caprina	18	229
0205	0205.0000		Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	18	154

			%	ISK/kg
0206		Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
	0206.1000	— Di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	18	253
		— Di animali della specie bovina, congelate:		
	0206.2100	— Lingue	18	253
	0206.2200	— Fegati	18	146
	0206.2900	— Altre	18	210
	0206.3000	— Di animali della specie suina, fresche o refrigerate	18	121
		— Carni di animali della specie suina, congelate:		
	0206.4100	— Fegati	18	121
	0206.4900	— Altre	18	121
		— Altre, fresche o refrigerate:		
	0206.8001	— Teste di animali della specie ovina	18	130
	0206.8009	— Altre	18	130
		— Altre, congelate:		
	0206.9001	— Teste di animali della specie ovina	18	130
	0206.9009	— Altre	18	130
0207		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105		
		— Di galli e galline:		
	0207.1100	— Intere, fresche o refrigerate	18	362
	0207.1200	— Intere, congelate	18	263
		— Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	0207.1301	— Disossati	18	299
	0207.1302	— Fegati	18	299
	0207.1309	— Altri	18	299
		— Pezzi e frattaglie, congelati:		
	0207.1401	— Disossati	18	540
	0207.1402	— Fegati	12	299
	0207.1409	— Altri	18	263
		— Di tacchini o di tacchine:		
	0207.2400	— Interi, freschi o refrigerati	18	362
	0207.2500	— Interi, congelati	18	362
		— Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	0207.2601	— Disossati	18	299
	0207.2602	— Fegati	18	299
	0207.2609	— Altri	18	299
		— Pezzi e frattaglie, congelati:		
	0207.2701	— Disossati	18	600
	0207.2702	— Fegati	12	299
	0207.2709	— Altri	18	362
		— Di anatre, di oche o di faraone:		
	0207.3200	— Interi, freschi o refrigerati	18	362
	0207.3300	— Interi, congelati	18	362
	0207.3400	— Fegati grassi, freschi o refrigerati	18	154
		— Altri, freschi o refrigerati:		
	0207.3501	— Disossati	18	299
	0207.3502	— Fegati	18	299

				%	ISK/kg
	0207.3509	—	Altri	18	299
		—	Altri, refrigerati:		
	0207.3601	—	Disossati	18	600
	0207.3602	—	Fegati	12	299
	0207.3609	—	Altri	18	362
0208			Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate e congelate:		
	0208.1000	—	Di conigli o di lepri	18	236
		—	Altre:		
	0208.9001	—	Piccioni	18	218
	0208.9002	—	Fagiani	18	218
	0208.9003	—	Pernici bianche, congelate	18	268
	0208.9004	—	Cervi	18	218
	0208.9007	—	Carni di renna disossate, congelate	18	608
	0208.9008	—	Carni di renna non disossate, congelate ⁽¹⁾	18	608
	0208.9009	—	Cosce di rane	18	236
	0208.9019	—	Altre	18	218
0209	0209.0000		Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	18	60
0210			Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
		—	Carni di animali della specie suina:		
	0210.1100	—	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	18	302
	0210.1200	—	Pancette (ventresche) e loro pezzi	18	217
		—	Altre:		
		—	Affumicate:		
	0210.1901	—	Disossate	30	447
	0210.1902	—	Altre	18	717
	0210.1909	—	Altre	18	465
		—	Carni di animali della specie bovina:		
	0210.2001	—	Disossate	18	877
	0210.2009	—	Altre	18	422
		—	Altre:		
	0210.9910	—	Fegati di volatili, secchi o affumicati	18	299
		—	Carni di animali della specie ovina, salate:		
	0210.9921	—	Disossate	18	568
	0210.9929	—	Altre	18	270
		—	Carni di animali della specie ovina, affumicate (hangikjöt):		
	0210.9931	—	Disossate	18	568
	0210.9939	—	Altre	18	270
	0210.9990	—	Altre	30	363

⁽¹⁾ Concessione tariffaria per i prodotti cui non si applica ancora l'esenzione dai dazi prevista nell'allegato I per le «carcasse e mezzene di carne di renna, congelate» (ex 0208.9008).

B. Lettera della Repubblica d'Islanda

Reykjavik, ...

Signor presidente,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Ho l'onore di fare riferimento ai negoziati commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda in materia di prodotti agricoli, che si sono svolti dal 6 marzo 2005 al 14 dicembre 2006, a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di favorire lo sviluppo armonioso degli scambi fra le parti, la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda hanno concordato ulteriori preferenze commerciali bilaterali in materia di prodotti agricoli, tenendo nel debito conto le rispettive posizioni e politiche agricole, fra cui lo sviluppo degli scambi bilaterali e con altri partner.

Confermo con la presente che i negoziati hanno portato ai seguenti risultati:

1. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda consolidano reciprocamente a livello bilaterale le linee tariffarie esistenti a dazio zero, sia che si tratti di dazi applicati o di concessioni esistenti e, qualora non siano già a dazio zero, sopprimono reciprocamente i dazi sulle importazioni bilaterali di tutti i prodotti originari delle parti elencati nell'allegato I.
2. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Comunità europea stabilisce contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato II.
3. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Repubblica d'Islanda stabilisce contingenti tariffari sulle importazioni in Islanda dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III.
4. A decorrere dal 1° marzo 2007 la Repubblica d'Islanda accorda alla Comunità europea le tariffe preferenziali elencate nell'allegato IV.

Le suddette concessioni bilaterali sostituiscono e consolidano tutte le concessioni bilaterali attualmente in vigore per i prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾.

5. La Repubblica d'Islanda si impegna a porre fine alle proprie riduzioni unilaterali e temporanee erga omnes delle tariffe applicate ai prodotti agricoli, introdotte nel 2002 e finora prorogate su base annuale.
6. Le disposizioni del protocollo 3 all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽²⁾ sulla definizione del concetto di «prodotti originari» e metodi di cooperazione si applicano mutatis mutandis ai prodotti menzionati negli allegati I, II, III e IV.
7. Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che essi si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.
8. Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

⁽¹⁾ Decisione 81/359/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981 (GU L 137 del 23.5.1981, pag. 1);
decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993 (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1);
decisione 93/736/CE del Consiglio del 13 dicembre 1993 (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 16);
decisione 95/582/CE del Consiglio del 20 dicembre 1995 (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17).

⁽²⁾ Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE/Islanda del 22 dicembre 2005 (GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1).

9. Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti ecologici e di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di conoscere meglio le rispettive normative e procedure di registrazione e individuare le modalità per accrescere la protezione delle indicazioni geografiche nei territori di entrambe le parti.
10. Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commerciati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati del presente negoziato.
11. Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati del presente negoziato. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati del presente negoziato, le suddette consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
12. Le prime consultazioni relative ai risultati del presente negoziato si terranno prima dell'introduzione delle disposizioni di esecuzione, al fine di facilitare la corretta applicazione del presente negoziato.
13. I risultati del presente negoziato entreranno in applicazione a decorrere dal 1° marzo 2007 ⁽¹⁾. Se necessario, i contingenti tariffari saranno aperti su base proporzionale.
14. Le parti si impegnano a riprendere i negoziati bilaterali, nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fra due anni, tenendo conto in particolare dell'esito del processo negoziale in sede OMC per quanto riguarda l'agricoltura.

Ho l'onore di confermare l'accordo della Comunità europea con il contenuto della presente lettera.

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo della Repubblica d'Islanda con quanto precede.»

Ho l'onore di confermare l'accordo del Governo della Repubblica d'Islanda sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, signor presidente, l'espressione della mia profonda stima.

⁽¹⁾ L'apertura dei contingenti tariffari CE sarà effettuata a decorrere dal 1° luglio, in base ai quantitativi relativi a 9 mesi per il 2007.

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.
 Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година
 Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.
 V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.
 Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.
 Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.
 Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.
 Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.
 Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.
 Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.
 Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.
 Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgha
 Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.
 Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.
 Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.
 Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.
 V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisíc sedem.
 V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.
 Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
 Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

For the Government of the Republic of Iceland
 За правителството на Република Исландия
 Por el Gobierno de la República de Islandia
 Za vládu Islandské republiky
 For regeringen for Republikken Island
 Für die Regierung der Republik Island
 Islandi Vabariigi Valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας
 Pour le gouvernement de la République d'Islande
 Per il governo della Repubblica d'Islanda
 Islandes Republikas valdības vārdā
 Islandijos Respublikos Vyriausybės vardu
 az Izlandi Köztársaság Kormánya részéről
 Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Islanda
 Voor de Regering van de Republiek IJsland
 W imieniu Rządu Republiki Islandii
 Pelo Governo da República da Islândia
 Pentru Guvernul Republicii Islanda
 Za vládu Islandskej republiky
 Za Vlado Republike Islandije
 Islannin rasavallan hallituksen puolesta
 På Republiken Islands regerings vägnar



COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2007

che autorizza una deroga temporanea all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di HCFC-225cb per la produzione di fluoropolimeri

[notificata con il numero C(2007) 556]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi (HCFC) è vietato.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000, un'autorità competente del Regno Unito ha presentato in data 14 febbraio 2006, per conto della società AGC Chemicals Europe, Ltd, una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2010.
- (3) AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) è un fornitore di resine fluorurate di etilene tetrafluoroetilene (ETFE), utilizzate come materiale isolante per cavi elettrici e come materia prima per la produzione di pellicole. L'intenso impegno prodigato dalla società ASAH I nella ricerca di sostanze alternative all'HCFC-225cb che non riducano lo strato di ozono ha evidenziato buoni risultati. Il metanolo è indicato come alternativa possibile, ma perché esso possa essere utilizzato come sostituto dell'HCFC-225cb sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo. I processi attualmente in uso permettono di riciclare l'HCFC-225cb e di recuperarne i residui. L'immissione della sostanza nell'atmosfera è ridotta al minimo.
- (4) La Commissione ha esaminato accuratamente gli aspetti tecnico-economici della produzione di fluoropolimeri per gli obiettivi indicati da ASAH I e ha stabilito che attualmente non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative praticabili sul piano tecnico e economico e che

l'uso provvisorio dell'HCFC-225cb resta essenziale per questa particolare applicazione. Pertanto dovrebbe essere autorizzata una deroga temporanea per l'immissione sul mercato dell'HCFC-225cb.

- (5) Nella sua richiesta di deroga ASAH I ha indicato un'alternativa e si è impegnata a utilizzarla prima della scadenza della deroga. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni affinché l'autorità competente presenti una relazione sui risultati conseguiti applicando la alternativa di cui trattasi. Dovrebbero essere previsti l'obbligo per il Regno Unito di monitorare tale applicazione e la revoca automatica della deroga in caso di pieno utilizzo della sostanza alternativa.
- (6) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Ai sensi del citato articolo, l'HCFC-225cb residuo alla fine del suo utilizzo dovrebbe essere recuperato dall'installazione secondo le modalità stabilite. Il prodotto non dovrebbe essere immesso sul mercato della CE e quindi dovrebbe essere riconsegnato al produttore nei tempi previsti da ASAH I.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, il Regno Unito è autorizzato a consentire, fino al 31 dicembre 2010, l'uso e l'immissione sul mercato da parte della società AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) di HCFC-225cb come agente di trasferimento di catena e cosolvente nella produzione di resine di etilene tetrafluoroetilene.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Il quantitativo di HCFC-225cb autorizzato non può superare 2,1 tonnellate di ODP.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 2008 il Regno Unito riferisce alla Commissione sulla disponibilità e la possibilità d'uso della sostanza alternativa proposta da ASAHI; alla luce di tale relazione la Commissione valuterà se abbreviare il periodo di cui all'articolo 1 relativamente all'uso e all'immissione sul mercato di HCFC-225cb.

Qualora tale sostanza alternativa venga usata come sostituto dell'HCFC-225cb anteriormente al 31 dicembre 2010, la deroga di cui all'articolo 1 cessa di applicarsi a decorrere dalla data in cui la sostanza in parola viene utilizzata a tale scopo.

Articolo 3

Il Regno Unito garantisce che, alla scadenza della deroga, ASAHI recuperi tutto l'HCFC-225cb non utilizzato nel processo.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 Febbraio 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [«UNSCR 1737 (2006)»], che esorta l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente le misure previste dall'UNSCR 1737 (2006), invitando tutti i paesi ad attuarle pienamente e senza indugio.
- (3) L'UNSCR 1737 (2006) vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Questi prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
- (4) L'UNSCR 1737 (2006) vieta inoltre la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza finanziaria e di servizi d'intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai prodotti soggetti al divieto di esportazione. Il Consiglio ritiene appropriato estendere questo divieto a tutti i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico e reputa che i divieti dovrebbero includere anche il finanziamento.
- (5) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che dovrebbe anche essere vietata l'esportazione di taluni altri prodotti se è accertato che contribuirebbero alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad attività sulle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione; l'esportazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
- (6) L'UNSCR 1737 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi in Iran dei prodotti soggetti al divieto di esportazione succitato.
- (7) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare sull'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, come indicate nell'allegato all'UNSCR 1737 (2006) e di altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito in conformità del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) («il comitato»).
- (8) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e degli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), dovrebbero essere applicate restrizioni in materia di ammissione nei confronti delle persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato nonché di altre persone, applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per individuare le persone interessate.
- (9) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.

- (10) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), il congelamento di cui al considerando n. 9 dovrebbe essere applicabile anche ad altre persone o entità indicate dal Consiglio applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per individuare le persone o entità interessate.
- (11) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare al fine di impedire che a cittadini iraniani siano impartite un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
- (12) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

- c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio.

- a) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;
- b) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. Sono inoltre vietati

- a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1,

Articolo 2

1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. La Comunità europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che la presente disposizione dovrà contemplare.

2. È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione anche la fornitura di:

- a) assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 non si applicano se il Comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

- a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, e
- b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) delle persone elencate nell'allegato alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 10 della risoluzione 1737 (2006). Dette persone sono elencate nell'allegato I;
- b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento dei prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, di cui all'elenco dell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non comporterà l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
- iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
- iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:

- i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;
- ii) esigenza di raggiungere gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche laddove è d'applicazione l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;
- iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

9. Se è concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.

Articolo 5

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente

a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato alla risoluzione 1737 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 12 della risoluzione 1737; dette persone o entità sono elencate nell'allegato I;

b) dalle persone ed entità non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche con mezzi illeciti, di cui all'elenco dell'allegato II.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie,

medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitraria, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data della risoluzione 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti su detti conti;

b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 23 dicembre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:

a) il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1,

e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano, secondo la legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nel territorio iraniano o da parte di cittadini iraniani, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

Articolo 7

1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri e della Commissione, redige l'elenco contenuto nell'allegato e adotta le relative modifiche.

Articolo 8

1. La presente posizione comune è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, segnatamente sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone o entità interessate.

Articolo 9

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

A. Persone

1. Mohammad Qannadi, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI)
2. Behman Asgarpour, direttore operativo (Arak)
3. Dawood Agha-Jani, responsabile dell'impianto pilota di arricchimento del combustibile (Natanz)
4. Ehsan Monajemi, direttore dei progetti di costruzione (Natanz)
5. Jafar Mohammadi, consulente tecnico presso l'AEOI (incaricato della gestione della produzione di valvole per centrifughe)
6. Ali Hajinia Leilabadi, direttore generale di Mesbah Energy Company
7. Generale Mohammad Mehdi Nejad Nouri, rettore dell'Università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa (facoltà di Chimica, sotto il controllo del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF); ha condotto esperimenti sul berillio)
8. Gen Hosein Salimi, comandante delle forze aeree, Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) (Pasdaran)
9. Ahmad Vahid Dastjerdi, presidente dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO)
10. Reza-Gholi Esmaeli, direttore del Dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'AIO
11. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, direttore del Dipartimento delle finanze e del bilancio dell'AIO
12. Generale Yahya Rahim Safavi, Comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) (Pasdaran)

B. Entità

1. Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI)
 2. Mesbah Energy Company (fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak)
 3. Kala-Electric (anche, aka Kalaye Electric) (fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz)
 4. Pars Trash Company (partecipa al programma di centrifughe; entità citata nelle relazioni dell'AIEA)
 5. Farayand Technique (partecipa al programma di centrifughe; entità citata nelle relazioni dell'AIEA)
 6. Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) (entità generale sotto il controllo del MODALF; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico)
 7. 7th of Tir (entità sotto il controllo della DIO; è ampiamente nota la sua partecipazione diretta al programma nucleare)
 8. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (entità sotto il controllo dell'AIO)
 9. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (entità sotto il controllo dell'AIO)
 10. Fajr Industrial Group (precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant; entità sotto il controllo dell'AIO)
-

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e delle persone ed entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
